

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1058

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**UNGARO, ROSATO, SCALFAROTTO, PEZZOPANE, BRUNO BOSSIO,  
SIANI, D'ALESSANDRO, MOR, VERINI, SCHIRÒ, BRAGA, PINI, EN-  
RICO BORGHI, FIANO, MARCO DI MAIO**

Istituzione dell'Ufficio nazionale contro il razzismo e la discrimi-  
nazione

*Presentata il 3 agosto 2018*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sebbene oggi in moltissimi Paesi del mondo si parli della « cultura dell'intercultura » e di società multiculturali e multirazziali in cui sarebbero garantite la libertà di espressione e la tutela dei diritti umani, di fatto tali auspicabili obiettivi non sono ancora stati raggiunti proprio a causa di insistenti o rinnovati fenomeni di razzismo, discriminazione e xenofobia che creano esclusione e odio e generano sentimenti di alienazione in chi li subisce. I residui sociali dovuti alla crisi economica che ha colpito le maggiori economie mondiali nei primi anni del XXI secolo così come le ondate migratorie dal continente africano hanno reso precario il senso della solidarietà e di comunione di mezzi e di attività finalizzate al benessere di tutta la comunità, intesa come coopera-

zione di tutti gli individui che ne fanno parte con uguali diritti di accesso alle risorse e di beneficio dei prodotti ottenuti. Si è così rinverdito il mai sopito fenomeno del razzismo. Il problema di fondo è, dunque, la mancanza di senso della solidarietà e dell'intercultura, cioè la mancanza di rispetto per gli altri, chiunque essi siano, e per i loro diritti. Non dimentichiamo, poi, che la dicotomia razzista « noi-altri » è fortemente paradossale perché se attraverso essa noi identifichiamo gli « altri », in senso negativo e dispregiativo, rispetto al « noi », non solo anche noi per gli altri potremmo essere « altri » ma, soprattutto, dobbiamo l'esistenza di un « noi », positiva o negativa che sia, proprio alla presenza di « altri »: è la presenza degli altri che rende possibile un « noi » e, quindi, paradossalmente po-

tremmo dire che gli altri fanno parte di noi, che gli altri « siamo noi ». Il razzismo e la xenofobia sono, inoltre, importanti cause di conflitto e nel passato anche recente sono stati all'origine di scontri violenti tra gruppi; noi tutti possiamo e dobbiamo fare qualcosa perché i tragici eventi del passato e i recenti fenomeni di razzismo siano combattuti più efficacemente con nuove e concrete strategie. Innanzitutto è indispensabile informare, sensibilizzare ed educare l'opinione pubblica, a partire dalle giovani generazioni affinché esse siano uno strumento di promozione di una nuova era, di una nuova società globale in cui siano rispettati i diritti umani di tutti, senza distinzioni di razza, sesso o religione. La difficoltà principale nell'affrontare il tema del razzismo è quella di rendere evidente il problema poiché è purtroppo una realtà diffusa la mancanza di consapevolezza; c'è infatti una sorta di rifiuto di vedere e di affrontare il problema. Addirittura, molte persone che affermano di non essere razziste, spesso, più o meno inconsapevolmente, evidenziano poi atteggiamenti di razzismo e intolleranza molto forti. Educare, poi, significa conoscere le diverse realtà che ci circondano, scoprirle e apprezzarle proprio in virtù della loro diversità e della possibilità di un reciproco arricchimento. In questo senso, un metodo didattico può essere quello di puntare molto sull'insegnamento della storia per comprendere a fondo le reciproche influenze tra Paesi, con le loro culture, religioni e sistemi di idee; puntare su un'educazione multi-

culturale e su una lettura multiculturale degli autori di tutto il mondo per ascoltare la voce di coloro che sono gli « altri ». Infine, a sostegno della necessità della presente proposta di legge, è opportuno ricordare che nel primo semestre del 2018 si sono verificati diversi episodi di aggressioni palesemente xenofobe ai danni dei migranti, di persone di origine straniera o di italiani ritenuti stranieri per i loro caratteri somatici. Fatti intollerabili per una democrazia compiuta come l'Italia che peraltro ha, anche in ossequio all'articolo 3 della Costituzione, sottoscritto e ratificato ai sensi della legge n. 654 del 1975 la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, in vigore dal 4 febbraio 1976.

L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede, quindi, che nell'ambito del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri sia istituito l'Ufficio nazionale contro il razzismo e la discriminazione che, oltre ai compiti ad esso attribuiti ai sensi del comma 1, esercita le attività già spettanti all'UNAR che è, conseguentemente, soppresso; l'articolo 2 prevede che il nuovo Ufficio curi la pubblicazione *on line* dei dati relativi al monitoraggio semestrale degli episodi di xenofobia e discriminazione nonché alle attività intraprese per prevenirli e contrastarli e presenti alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta; l'articolo 3, infine, prevede la clausola di invarianza finanziaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

*(Istituzione dell'Ufficio nazionale contro il razzismo e la discriminazione)*

1. Nell'ambito del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Ufficio nazionale contro il razzismo e la discriminazione, che ha il compito di garantire, in piena autonomia di giudizio e in condizioni di imparzialità, l'effettività del principio di parità di trattamento fra le persone, con particolare attenzione all'equilibrio di genere, nonché di vigilare sull'operatività degli strumenti di tutela vigenti contro le discriminazioni e di contribuire a rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza, sull'origine, sul credo religioso e sull'orientamento sessuale.

2. L'Ufficio nazionale contro il razzismo e la discriminazione, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, esercita le attività già spettanti all'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, che è conseguentemente soppresso.

### Art. 2.

*(Monitoraggio degli episodi di razzismo e discriminazione)*

1. L'Ufficio nazionale contro il razzismo e la discriminazione è tenuto a pubblicare nel proprio sito *internet* istituzionale i dati relativi al monitoraggio semestrale degli episodi di xenofobia e discriminazione effettuato dal medesimo Ufficio nonché le attività intraprese per prevenire e contrastare tali episodi, provvedendo al trattamento dei dati sensibili nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. L'Ufficio nazionale contro il razzismo e la discriminazione presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta.

Art. 3.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

